



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

29

DECRETO N.

DEL

18 SET. 2017

OGGETTO: Approvazione del documento “Analisi di Rischio del sito potenzialmente contaminato - Cantiere ex Cinema Stella di Burano San mauro 260” e successive integrazioni.

Proponente: Coop Alleanza 3.0

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva il documento dal titolo “Analisi di Rischio del sito potenzialmente contaminato - Cantiere ex Cinema Stella di Burano San Mauro 260”, acquisito dall’Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 125106 in data 28/03/2017.

Tale documento è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 23 maggio 2017 la quale ha ritenuto di approvarlo con richiesta di specifiche integrazioni.

Il Proponente ha successivamente presentato il documento “Presentazione dell’Analisi di rischio, ai sensi dell’articolo 245 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Integrazioni e approfondimenti di cui al verbale CdS istruttoria 23/05/2017”, trasmesso il 10/07/2017 e acquisito dall’Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 290865 del 17/07/2017.

Sui documenti di cui sopra è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 08/08/2017.

## IL DIRETTORE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA BONIFICHE AMBIENTALI E PROGETTO VENEZIA

PREMESSO CHE la ditta Coop Alleanza 3.0 in data 28/03/2017 ha trasmesso il documento dal titolo “Analisi di Rischio del sito potenzialmente contaminato - Cantiere ex Cinema Stella di Burano San Mauro 260”, acquisito dall’Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 125106 in data 28/03/2017;

- il documento di cui sopra è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 23 maggio 2017 la quale ha ritenuto di approvarlo con richiesta di specifiche integrazioni;
- la ditta Coop Alleanza 3.0 in data 10/07/2017 ha trasmesso il documento dal titolo “Presentazione dell’Analisi di rischio, ai sensi dell’articolo 245 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Integrazioni e approfondimenti di cui al verbale CdS istruttoria 23/05/2017”, acquisito dall’Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 290865 del 17/07/2017.
- Il documento è stato valutato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 08/08/2017 la quale ha ritenuto di approvarlo con prescrizioni operative.

CONSIDERATO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 08/08/2017 (**Allegato A**), dal quale risulta che gli esiti del Piano di Caratterizzazione e l'Analisi di Rischio in oggetto sono stati ritenuti approvabili con prescrizioni operative.

VISTO l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
  - a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
  - b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
  - c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
  - d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;
  
- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: "In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale è stato dato atto che la valutazione degli interventi di bonifica previsti dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione – Direzione Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall'art. 242, commi 3 e successivi del D. Lgs. 152/2006 più sopra evidenziati, si è ritenuto necessario delegare il Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio) all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 802 del 27/05/2016 di attribuzione della Direzione dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio al dott. Alessandro Benassi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1106 del 29/06/2016 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.


VISTA il Decreto n. 1 del 08/07/2016 del Direttore Regionale dott. Alessandro Benassi, Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con la quale è stato attribuito al dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, la delega alla gestione dei procedimenti di bonifica di siti contaminati di cui all'art. 6 bis della L.R. n 17/90, ivi compresa la presidenza della relative Conferenze di Servizi, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti afferenti i citati procedimenti.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1507 del 26/09/2016 con la quale l'Unità Organizzativa Progetto Venezia viene ridenominata Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia.


DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è approvato il documento dal titolo "Analisi di Rischio del sito potenzialmente contaminato - Cantiere ex Cinema Stella di Burano San Mauro 260", acquisito dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 125106 in data 28/03/2017, così come integrato dai documenti sopra riportati, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 08/08/2017, meglio evidenziate nell'allegato verbale della Conferenza stessa (**Allegato A**) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota n. 187153 del 12/05/2017 ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
3. Il presente provvedimento va trasmesso alla ditta Coop Alleanza 3.0, al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
4. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione;
5. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Paolo Campaci







## **REGIONE DEL VENETO**

### **Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia**

**Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.**

### **CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA**

*Verbale della seduta del*

**08 agosto 2017**

**La Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata con nota n. 314116 del 31 Luglio 2017, per il giorno 8 agosto 2017, alle ore 9:30 presso gli uffici dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.**

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, dà inizio ai lavori.

Proponente: Coop Alleanza 3.0

Area: Comune di Venezia

Titolo: Presentazione dell'Analisi di rischio, ai sensi dell'articolo 245 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 125106 in data 28/03/2017.

Integrato da:

Titolo: Presentazione dell'Analisi di rischio, ai sensi dell'articolo 245 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Integrazioni e approfondimenti di cui al verbale CdS istruttoria 23/05/2017.

Trasmesso il 10/07/2017 e Acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 290865 del 17/07/2017.

L'Ing. Maria Grazia Pusceddu, tecnico istruttore che svolge la propria attività a supporto dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, introduce ricordando che il documento oggetto di valutazione riguarda l'Analisi di Rischio del sito in oggetto e non valuta in questa fase eventuali interventi di bonifica messi in atto dal proponente prima della loro eventuale proposta.

Ricorda inoltre che la Conferenza di Servizi istruttoria del 23/05/2017 aveva ritenuto il documento approvabile con la richiesta di specifiche integrazioni e prescrizioni.

Descrive, pertanto, le integrazioni presentate dalla ditta con il documento trasmesso il 10/07/2017 con le osservazioni seguenti in relazione ai singoli punti:

1. Per quanto riguarda il campionamento del sondaggio S1 la Regione chiede ad ARPAV un parere tecnico sulle motivazioni riportate dal proponente in merito al mancato rispetto dei criteri di cui alla DGRV n. 2922/2003, sul prelievo di campioni di suolo e sottosuolo per strati litologicamente omogenei e per terreni non saturi senza prelevare almeno un campione medio per ogni metro lineare nel caso di strati omogenei di potenza superiore al metro.

In particolare, chiede un parere sulla seguente affermazione, riportata alla pag. 7 del documento "Integrazioni e approfondimenti di cui al verbale CdS istruttoria 23/05/2017", che ritiene non sufficiente: "Un terreno immerso sotto la superficie freatica e in condizioni di totale saturazione è privo della parte gassosa e i vuoti sono sostituiti da acqua, Se un acquifero è inquinato le acque

*contengono sostanze contaminanti. Per tali motivi sono stati prelevati campioni di suolo e sottosuolo per strati litologicamente omogenei e per terreni non saturi senza prelevare almeno un campione medio per ogni metro lineare nel caso di strati omogenei di potenza superiore al metro. Per questi strati, posti sotto la superficie freaticometrica, l'eventuale contaminazione è controllata dal flusso delle acque sotterranee tossiche o cancerogene disciolte o diffuse nelle acque. Per questo motivo non sono stati prelevati campioni medi per ogni metro lineare se saturi e collocati entro l'acquiferd'.*

2. La ditta descrive le operazioni di scavo, quelle per la caratterizzazione dei rifiuti, l'attribuzione dei codici CER e riporta i formulari dei rifiuti conferiti, tuttavia:
  - non è del tutto evidente il rapporto tra il materiale scavato e quello conferito.
  - non riporta le indagini di laboratorio ai fini della caratterizzazione del materiale al quale è stato attribuito codice CER 170604 (conferito alla Dal Zilio Inerti Srl);
  - non viene riportata una tabella riepilogativa dei rifiuti allontanati dal cantiere in data posteriore al 26/01/2016, come invece riportato per il periodo precedente;
  - in particolare non viene fatta una correlazione chiara tra le profondità di scavo, i quantitativi totali di rifiuti e i volumi conferiti.
1. Al momento della presentazione del documento integrativo, oltre alla soletta di fondazione non risulta siano state effettuate ulteriori lavorazioni riconducibili a quanto riportato nella proposta di Piano di Bonifica anticipata dal proponente all'interno del Documento di Analisi di Rischio: tale precisazione in quanto è opportuno far presente al proponente che, considerato che il sito interessato dall'intervento non ricade nel caso di cui all'art. 240, comma 1, lett. g), del D.lgs. 152/06, gli interventi interferenti con il suolo contaminato possono essere realizzati solo successivamente all'approvazione del Progetto di Bonifica (che deve essere proposto solo a seguito dell'approvazione dell'Analisi del Rischio) che, pertanto, è vincolante rispetto al proseguo dell'attività edilizia relativa alla pavimentazione e la conseguente apertura dell'attività commerciale.
3. In risposta alla prescrizione n. 9 riportata nel verbale della Conferenza di Servizi Istruttoria del 23/05/2017, è stato effettuato un incontro tecnico con ARPAV e ULSS 3 Serenissima per la condivisione del Piano di Monitoraggio per l'accettabilità del rischio sanitario derivante dallo stato di contaminazione del sito e connesso al percorso di inalazione di vapori di Hg, del quale è stata anticipata da ARPAV, per via informale, copia del verbale e del quale si prende atto.
4. Sottolinea infine che la documentazione fotografica riportata nel documento integrativo non è sufficientemente chiara ed esaustiva, tale da consentire la verifica delle attività di scavo, campionamento e gestione del rifiuto.

La Regione ritiene, pertanto, previo parere favorevole del Presidente, approvabile il Documento di Analisi di Rischio e la documentazione integrativa, con la seguente prescrizione:

- una volta ottenuti gli esiti della campagna di monitoraggio per l'accettabilità del rischio sanitario derivante dallo stato di contaminazione del sito e connesso al percorso di inalazione di vapori (Hg), qualora si evidenzino un rischio sanitario la ditta dovrà presentare il conseguente Progetto di Bonifica;


Si conferma la seguente prescrizione operativa di cui alla CdS del 23/05/2017:

- I risultati del monitoraggio per l'accettabilità del rischio sanitario dovranno essere confrontati, non solo con la matrice aria per scongiurare la presenza di rischio non accettabile, ma anche con una soglia di rilevabilità del metodo di campionamento adeguatamente piccola, che consenta di escludere il percorso volatilizzazione.

Il Presidente concorda con gli esiti dell'istruttoria e precisa che l'approvazione riguarda esclusivamente gli esiti della Caratterizzazione e dell'Analisi di Rischio oggetto della conferenza in corso, alla quale deve seguire la presentazione del conforme Progetto di Bonifica.

Per quanto riguarda gli accertamenti relativi alla coerenza tra i volumi di materiali escavati e i quantitativi di rifiuti conferiti, nonché gli esiti delle indagini di laboratorio ai fini della caratterizzazione del materiale al quale è stato attribuito codice CER 170604, si rimanda all'ARPAV la valutazione di opportune verifiche. Queste, peraltro, non possono rappresentare motivi ostativi all'approvazione della documentazione oggetto della Conferenza di Servizi Decisoria.

Il Presidente riferisce, quindi, che con nota inviata nella mattinata, la AULSS 3 Veneziana ha motivato l'assenza alla Conferenza di Servizi per impegni precedentemente assunti. Nella medesima nota ha espresso parere favorevole all'approvazione dei documenti in esame confermando le prescrizioni di cui alla Conferenza di Servizi Istruttoria.



Chiede, pertanto, il parere dei rappresentanti degli enti convenuti.

La Dott.ssa E. Chiamenti, rappresentante del Comune di Venezia evidenzia che la ditta, successivamente alle attività di caratterizzazione, autonomamente e indipendentemente dal procedimento in corso, ha provveduto a modificare lo stato dei luoghi attraverso lo scavo di porzioni di terreno inquinato e l'interposizione di una pavimentazione di calcestruzzo armato di spessore 40cm.

In merito al documento di analisi del rischio presentato, che ha identificato un rischio non accettabile per il percorso di inalazione vapori indoor da Hg e non ha considerato attivo il percorso diretto data presenza della pavimentazione anzi citata (che, quindi, costituisce interruzione del percorso diretto), esprime parere favorevole all'approvazione con le seguenti prescrizioni:

1. si prende atto che la ditta eseguirà il monitoraggio proposto dell'aria ambiente per il parametro mercurio, da effettuarsi in accordo con Arpav e ULSS, all'esito della quale dovrà essere trasmessa agli Enti un'apposita relazione;
2. data la presenza di rischio per i fruitori dell'area, la ditta dovrà provvedere a presentare un progetto di bonifica ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/06 entro i termini di legge;
3. il futuro pacchetto di copertura di spessore complessivo 64 cm, descritto nel documento trasmesso in data 10/07/2017 (paragrafo 9.3), con finalità di contenimento dei vapori eventualmente presenti nel suolo, potrà essere incluso nel progetto di POB/MISP quale presidio ambientale di interruzione del percorso di rischio, la cui efficacia dovrà essere verificata attraverso un'attività di monitoraggio dell'aria ambiente del mercurio, da effettuarsi in accordo con ARPAV e ULSS;
4. Si ricorda che gli elementi strutturali, anche di natura edilizia, posti ad interruzione dei percorsi di rischio, costituiscono vincoli da trascrivere nel certificato di destinazione urbanistica che dovranno essere mantenuti integri e funzionali nel tempo; pertanto, ad oggi, la pavimentazione di 40 cm utilizzata quale interruzione dei percorsi diretti sarà riportata quale vincolo;
5. si rimanda ad ARPAV la valutazione delle informazioni fornite relativamente al procedimento di gestione delle terre da scavo;
6. in merito ai superamenti di concentrazioni soglia rilevati nelle acque sotterranee (As, Fe, Mn, B), si ritengono condivisibili le considerazioni sull'interazione con le acque lagunari;
7. visto l'art. 240, comma 1, lett. g), del D.lgs. 152/06, non si ritiene condivisibile l'applicazione del comma 10 art. 242 stesso decreto, ad un sito con la sola attività edilizia in esercizio. In tal senso, si ricorda che gli interventi interferenti con il suolo contaminato possono essere realizzati successivamente all'approvazione del Progetto di Bonifica.

Il Dott. P. Ciuffi, rappresentante della Città Metropolitana di Venezia, pur esprimendo parere favorevole all'approvazione degli esiti del Piano di Caratterizzazione e dell'Analisi di Rischio oggetto di Valutazione non concorda con la modifica dello stato dei luoghi ad opera del proponente, indipendentemente dal procedimento in corso.

Conferma quanto già espresso in sede di Conferenza di Servizi Istruttoria ovvero che, poiché la ditta ha proceduto all'escavo e al conferimento dei rifiuti senza previa approvazione dell'Analisi di Rischio e del Piano Operativo di Bonifica, la Città Metropolitana di Venezia non potrà procedere alla Certificazione di avvenuta bonifica.

Il Dott. M. Ostoich, rappresentante di ARPAV, riporta gli esiti dell'istruttoria:

Premesso che, tra il dicembre 2016 e gennaio 2017 la Ditta ha rimosso il terreno inquinato senza attendere l'approvazione del Piano Operativo di Bonifica (POB), allontanando il materiale di scavo come rifiuto con codice CER 170504 e avviato a impianto di recupero, si osserva che:

- Punto 3 delle prescrizioni di cui al verbale della Conferenza di Servizi Istruttoria del 23 maggio 2017:
  - a) La planimetria mancante nella nota acquisita da ARPA con prot. n. 117572 del 14/12/2016 è stata allegata al documento integrativo quale tavola 3;
  - b) Le attività di scavo sono descritte nell'All. 1, nella relazione fatta dall'impresa CLEA s.c., ha interessato uno strato di materiale variabile dai 70 ai 120 cm riferiti alla pavimentazione rimossa. Successivamente, per l'interramento delle fosse settiche lo scavo ha raggiunto - 160 cm dal piano .  
Le testimonianze fotografiche sono ridotte alla Fig. 7 di pag. 10, scavi delle vasche.
- Punto 5: la ditta ha correttamente inserito sia le verifiche analitiche nella Tab. 3 di pag. 14 che i Rapporti di Prova in All. 5. Non è descritto né il criterio adottato né le modalità con le quali sono stati raccolti i campioni;

Allegato<sup>(A)</sup> al decreto  
n. 28 del 18 SET. 2017

- Punto 6:
  - a) con l'All. 3 la ditta CLEA illustra quanto avevano predisposto per trattare il materiale scavato come "terre e rocce da scavo";
  - b) l'All. 4, contiene i formulari da dicembre 2016 a gennaio 2017 utilizzati per allontanare il suolo inquinato;
  - c) non è stata fornita copia delle indagini di laboratorio ai fini della caratterizzazione del rifiuto smaltito con codice CER 170504 (formulari all. 4);
- Punto 7:
  - a) i campioni evidenziati al punto 5 non si possono considerare fondo scavo dato che sono stati fatti a -100 cm, mentre sono dichiarati scavi a diverse profondità, e riportano ancora dei superamenti. A tutt'oggi risulta difficile avere un riscontro oggettivo che certifichi l'allontanamento di tutto il materiale inquinato.
  - b) non sono pervenute caratteristiche tecniche di impermeabilità delle membrane che intenderebbero utilizzare nel Piano di bonifica.
  - c) il giorno 2/08/2017 la Ditta si è incontrata con i rappresentanti di ARPAV e ULSS 3 Serenissima, ed è stato redatto un verbale che è stato allegato all'istruttoria ARPAV; in particolare è stato chiesto alla Ditta, e da questa condiviso, di applicare il seguente protocollo d'indagine ambientale atta a verificare la presenza di vapori di mercurio nell'aria indoor:

*Al fine di valutare l'efficacia dell'intervento di bonifica si concorda il seguente protocollo, utilizzando le linee guida pubblicate nel Rapporto ISTISAN 13/04 dell'ISS, in particolare:*

- *Saranno condotte due campagne, una estiva ed una invernale; ogni punto sarà monitorato per 30 min. al mattino e 30 min. al pomeriggio, possibilmente nello stesso giorno, se ci sono problemi logistici o gestionali i rilievi potranno essere eseguiti in due giorni successivi;*
- *I punti di monitoraggio sono stati ridotti a 8, 7 interni ed 1 esterno, vedi Allegato 1;*
- *Il campionatore dovrà essere posizionato ad un'altezza di 1.5 m dal pavimento, anche per il punto di monitoraggio esterno che deve rispettare inoltre la distanza di almeno 1.5-2 m dall'edificio e trovarsi sopravento (bianco);*
- *Le misure dovranno essere associate agli andamenti meteorologici: temperatura, velocità dell'aria e direzione del vento, per l'ambiente esterno;*
- *L'ambiente del piano terra dovrà essere chiuso con pannelli per permetterci una riproducibilità della misura quando questa struttura sarà completata. L'ambiente dovrà rimanere chiuso per tutta la notte precedente e fino al termine dei campionamenti.*

*Specifiche relative allo strumento utilizzato:*

- *Certificato di taratura recente;*
- *Controllo taratura al mattino prima dell'inizio delle misure e a fine giornata a completamento delle stesse.*

*Specifiche relative alla documentazione attesa:*

- *Per ogni misura di 30 min. sarà compilato un rapporto di prova (RdP) con la media delle letture fatte, espresse in ng/m<sup>3</sup>, nello stesso documento o a parte la tabella excel con le singole misure. Il Rdp sarà certificato da un Chimico qualificato;*

*Nella relazione che accompagnerà i RdP troveranno collocazione:*

1. *Tabella riassuntiva delle misure effettuate negli 8 punti;*
2. *Le tabelle con i dati meteo climatici per l'intero periodo di misura;*
  - *il confronto della peggior concentrazione di vapori di Mercurio (Hg) rilevata con i limiti previsti dal WHO (il valore di concentrazione medio annuo raccomandato è di 1,000 ng/m<sup>3</sup>) secondo il "Protocollo per il monitoraggio dell'aria indoor/outdoor ai fini della valutazione dell'esposizione inalatoria nei siti contaminati", approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)" del 16 settembre 2014 e con la Conferenza dei Servizi decisoria del 14/12/2015.*



*Sono state concordate le date per la prima campagna di monitoraggio per il 24 ed eventualmente 25 agosto 2017. La seconda campagna è stata prevista per novembre 2017, periodo invernale, questa seconda campagna dovrebbe essere effettuata una volta completati i lavori previsti dal documento presentato dalla Ditta al punto 9.3.*

Ad integrazione di quanto riportato nel Parere e già trasmesso per vie brevi ARPAV chiarisce che:

- Punto 1 delle prescrizioni di cui al verbale della Conferenza di Servizi Istruttoria del 23 maggio 2017: Come risulta da documenti precedentemente presentati – sono stati campionati i seguenti orizzonti omogenei da 0,0 a -0,6 m (riporto)/ da -0.6 a -1.0/ da -1,2 a -2,2 m/ da -3,2 a -4,4 m e da -11,0 a -12,0 m. La porzione di sottosuolo da -4,4/-5,0 m a -11,0 è la sola a non essere stata campionata; il motivo di tale scelta è stato evidenziato dalle risultanze del sondaggio geognostico: la stratigrafia risulta caratterizzata principalmente da limo sabbioso grigio, con scarse variazioni, inserito nella falda profonda. Si precisa inoltre che la prima falda è stata rinvenuta già da -0.9 fino a -2.5 m; pertanto trattandosi di una seconda falda la stessa non è stata indagata in coerenza con i protocolli operativi.


Per alcuni aspetti evidenziati si richiede alla ditta di provvedere ad una nuova integrazione, mentre per quanto riguarda la non conformità dell'iter adottato e l'impossibilità di dimostrare l'avvenuta bonifica si concorda con i pareri degli altri Enti.

Fatte salve le considerazioni espresse nella presente conferenza di Servizi, si ritiene approvabile la documentazione presentata, tenuto conto delle osservazioni espresse.

Il Presidente prende atto dei pareri favorevoli e delle istanze espresse dai rappresentanti degli Enti convenuti ed esprime, pertanto, parere favorevole all'approvazione degli esiti del Piano di caratterizzazione, dell'Analisi di Rischio e della documentazione integrativa, con la richiesta di integrazioni e prescrizioni.

**Dopo ampia ed approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi decisoria prende atto degli esiti del Piano di Caratterizzazione e ritiene approvabile l'Analisi di Rischio in oggetto e la documentazione integrativa, con le seguenti prescrizioni:**

- 1 la ditta esegua le campagne di Monitoraggio per l'accettabilità del rischio sanitaria derivante dallo stato di contaminazione del sito e connesso al percorso di inalazione di vapori (Hg), così come riportate del Piano di Monitoraggio e concordate nell'incontro del 02.08.2017, in accordo con ARPAV E Ulss 3 Serenissima;
- 2 l'esito delle campagne di monitoraggio dovrà essere trasmesso agli Enti in apposita relazione;
- 3 data la presenza di rischio sanitario per i fruitori dell'area, la ditta provveda a presentare opportuno Piano di Bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 entro i termini di legge;
- 4 il futuro pacchetto di copertura di spessore complessivo 64 cm, descritto nel documento trasmesso in data 10/07/2017 (paragrafo 9.3), con finalità di contenimento dei vapori eventualmente presenti nel suolo, potrà essere incluso nel progetto di Progetto Operativo di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente quale presidio ambientale di interruzione del percorso di rischio; la sua efficacia dovrà essere verificata attraverso l'attività di monitoraggio dell'aria ambiente del mercurio, concordata nell'incontro tecnico del 02.08.2017 e da effettuarsi in accordo con ARPAV e ULSS;
- 5 si ricorda che gli elementi strutturali, anche di natura edilizia, posti ad interruzione dei percorsi di rischio, costituiscono vincoli da trascrivere nel certificato di destinazione urbanistica che dovranno essere mantenuti integri e funzionali nel tempo; pertanto, ad oggi, la pavimentazione di 40 cm utilizzata quale interruzione dei percorsi diretti sarà riportata quale vincolo;
- 6 precisato che il sito interessato dall'intervento non ricade nel caso di cui all'art. 240, comma 1, lett. g), del D.lgs. 152/06, si ricorda che gli interventi di trasformazione del sito interferenti con il suolo contaminato (quali ad esempio la citata pavimentazione) possono essere realizzati **solo successivamente all'approvazione del Progetto di Bonifica.**



Si conferma la seguente prescrizione operativa di cui alla CdS del 23/05/2017:

- 7 I risultati del monitoraggio per l'accettabilità del rischio sanitario dovranno essere confrontati, non solo con la matrice aria per scongiurare la presenza di rischio non accettabile, ma anche con una soglia di rilevabilità del metodo di campionamento adeguatamente piccola, che consenta di escludere il percorso volatilizzazione.

Il Verbalizzante

*Ing. Maria Grazia Pusceddu*

Il Presidente

*Dott. Paolo Campaci*

*I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:*

Dott. P. Campaci - Regione Veneto  
Ing. M.G. Pusceddu - Regione Veneto  
Dott. L. Penzo, - Regione Veneto  
Dott. S. Fassina - Regione Veneto  
Geom. P. Ciuffi - Città Metropolitana di Venezia  
Arch. E. Chimenti - Comune di Venezia  
Dott.ssa S. Fant - Comune di Venezia  
Ing. M. Valente - Comune di Venezia  
Dott. M. Ostoich - ARPAV